

IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- prof. avv. Enrico QuadriPresidente
- avv. Giuseppe Leonardo Carrieromembro designato dalla Banca d'Italia
(estensore)
- avv. Domenico Parrotta.....membro designato dalla Banca d'Italia
- prof.ssa Marilena Rispoli Farina.....membro designato dal Conciliatore Bancario
Finanziario
- prof. avv. Andrea Barengimembro designato dal Consiglio Nazionale
Consumatori e Utenti

Nella seduta del 4.12.2012, dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Garante di un prestito personale di € 10.000,00 concesso alla consorte e rimborsabile attraverso addebito diretto sul conto, riferisce l'esponente che nel mese di gennaio 2010 aveva provveduto a chiedere al mutuante l'attivazione del RID su altro conto corrente in essere presso diverso intermediario e di aver provveduto, nel successivo mese di marzo, alla chiusura del conto. Il convenuto non avrebbe tuttavia provveduto alla richiesta attivazione del RID sul nuovo conto corrente, con conseguente mancato pagamento delle rate di marzo, aprile e maggio 2010. Il disagio sarebbe emerso quando altro intermediario, al quale si era rivolto per la concessione di un mutuo ipotecario destinato all'acquisto di un immobile per il quale era già stato redatto apposito preliminare di vendita, lo avrebbe informato dell'esistenza di una segnalazione in Crif inerente al ritardo nel pagamento delle riferite rate, effettuata in assenza del prescritto preavviso. Nonostante il pagamento di tali rate, sopravvenuto il 13 maggio 2010, con nota del 17 dello stesso mese tale intermediario gli avrebbe reso noto il rifiuto del finanziamento in dipendenza delle rate insolte. Reclamata tale circostanza, nonostante la successiva precisazione da parte del convenuto della sopravvenuta regolarizzazione dei pagamenti e la conseguente cancellazione dell'iscrizione negativa, la rinnovata richiesta non avrebbe prodotto migliore sorte. Omologa richiesta di finanziamento, questa volta avanzata proprio al convenuto, sarebbe rimasta priva di riscontro. Da ciò il



conseguente inadempimento agli obblighi contratti nel preliminare di vendita con perdita delle somme versate a titolo di caparra confirmatoria, la vendita di altro immobile di proprietà e la stipula di un contratto di locazione nel corso del 2011. Domanda, previo accertamento dell'illegittima segnalazione negativa, il risarcimento del danno patrimoniale, che quantifica in 64 mila euro (o nella diversa misura determinata dal Collegio) e di quello non patrimoniale (nella misura di 35 mila euro o nella diversa quantificata dal Collegio).

Costituitosi, il resistente precisa che solo in data 12 marzo 2010 riceveva dal ricorrente e dalla consorte domanda di chiusura del conto corrente e contestuale richiesta di attivazione del RID sulle nuove coordinate bancarie; che il 15 marzo provvedeva a inoltrare detta richiesta al nuovo intermediario, con accettazione da parte di questi il 23 marzo. Produce al riguardo idonea documentazione. Aggiunge, quanto alle rate insolute per mancanza di provvista (segnatamente a quella di marzo), di aver inoltrato i previsti avvisi di segnalazione tramite servizio Postel. Di essersi prontamente attivato nei confronti dell'altro intermediario destinatario della richiesta di finanziamento, precisando che le rate insolute, tali in ragione di problematiche inerenti alla trasmissione di flussi di addebito interbancari, erano state onorate. Di avere altresì, in ragione della successiva regolarizzazione, provveduto alla cancellazione il successivo 9 agosto 2010. Contesta di non aver riscontrato la richiesta di finanziamento e, a tale riguardo, produce una nota del 21 settembre 2010 con la quale invitava i richiedenti a produrre la indicata documentazione, nota rimasta priva di riscontro. Conclude per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Mentre dalla documentazione versata in atti dalla parte resistente esiste evidenza della richiesta della diversa domiciliazione RID agli inizi di marzo 2010, non esiste – per converso – alcun riscontro documentale all'affermazione del ricorrente che tale richiesta possa essere avvenuta nel gennaio dello stesso anno. Muovendo da tale accertamento, è lecito ritenere che il ritardo nel pagamento delle rate in oggetto, che ha generato la segnalazione negativa, sia da imputarsi – come parte resistente eccepisce – alla chiusura del conto che, nelle more dell'attivazione della nuova domiciliazione, non ha consentito la regolarità dei pagamenti.

Erra tuttavia il resistente a ritenere di avere esattamente adempiuto all'obbligo del preavviso di iscrizione attraverso il mero inoltro di questo per il tramite del sistema Postel. Premesso che, come affermato dai diversi Collegi dell'Arbitro Bancario Finanziario e, da ultimo, ribadito dal Collegio di coordinamento con la decisione n. 3089 del 24 settembre 2012, quello del preavviso d'iscrizione è atto unilaterale recettizio che (ex art. 1334 cod. civ.) produce effetto dal momento in cui perviene a conoscenza del destinatario, il mero inoltro tramite Postel non appare strutturalmente idoneo agli indicati fini, non assicurando la tracciabilità della spedizione con riferimento alla consegna del plico presso il domicilio del destinatario ma fornendo solo evidenza della consegna della comunicazione al vettore postale (tra le tante v., in termini, Collegio ABF di Roma, n. 402/2011). E' perciò lecito ritenere, in assenza di diversi elementi, che i destinatari possano non aver avuto conoscenza del preavviso di iscrizione, risultando così impossibilitati a evitare gli esiti sfavorevoli di questa. Che ciò possa nel caso di specie essersi concretamente verificato è peraltro testimoniato dalla stessa tempestività con la quale il resistente – venuto a conoscenza dei problemi di controparte nell'istruttoria del mutuo – si è prontamente attivato per circoscriverne gli effetti.

Quanto alle conseguenze, dubita questo Collegio che il lamentato danno patrimoniale possa essere rappresentato quale effetto diretto della pure indebita (perché non assistita da idoneo preavviso) iscrizione negativa. Ciò in quanto, a ben vedere, a distanza di soli quattro giorni dalla nota (del 17 maggio) con la quale il destinatario della domanda di finanziamento rifiuta



la concessione del credito “per la presenza di 2 rate insolute”, il resistente si affretta a precisare che tale elemento ostativo è in realtà insussistente, avendo i clienti onorato il debito, peraltro causato da problematiche tecniche. Provvede inoltre, in agosto, a cancellare la segnalazione negativa, di guisa che – sotto questo versante – non trova giustificazione il rifiuto della rinnovata richiesta di credito, avendo la precisazione prima, la cancellazione poi, interrotto il nesso causale del diniego come dipendente dall’iscrizione negativa. Aggiungasi infine che, come comprovato dalla documentazione versata in atti, lo stesso resistente ha mostrato la propria disponibilità a intavolare trattative per il finanziamento, disattese (diversamente da quanto rappresentato) proprio dal ricorrente. Tanto determina il conseguente rigetto della domanda.

Va invece accolta la diversa richiesta di ristoro del danno non patrimoniale (*sub specie*, danno reputazionale) sofferto per l’indebita iscrizione, potendo ritenersi la sussistenza del pregiudizio conseguente alla lesione dell’immagine della vittima dovuta alla segnalazione errata (v., in termini, tra le tante, Collegio ABF di Milano, decisione n. 3419/2012). In via equitativa, tenendo presenti le circostanze dianzi chiarite circa il comportamento delle parti, ritiene il Collegio di poter determinare l’ammontare monetario idoneo a ristorare tale pregiudizio in 2.000,00 euro. Compete altresì la rifusione delle spese legali, nella misura di cui al dispositivo.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l’intermediario tenuto al risarcimento del danno non patrimoniale nella misura equitativamente determinata in € 2.000,00; riconosce altresì la rifusione delle spese per assistenza difensiva che liquida in € 200,00. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ENRICO QUADRI